# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

## LXXVIII.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 902

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 902

**Inversione dell'ordine del giorno:**

PRESIDENTE . . . . . 902

**Proposta di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

ARNAUD ed altri: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici (3137) 902

PRESIDENTE . . . . . 902

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 902

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4672) . . . . . 903

PRESIDENTE . . . . . 903

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 904

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . . . . 903

PAG.

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

CERVONE e LETTIERI: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3052-*B*) . . . 904

PRESIDENTE . . . . . 904, 906

GIRARDIN, *Relatore* . . . . . 904

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 906

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni dell'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (4324) . 907

PRESIDENTE . . . . . 907, 909, 910, 911

BIAGGI NULLO, *Relatore* . 907, 909, 910, 911

CATALDO . . . . . 907

COLLEONI . . . . . 910

HELFER . . . . . 910, 911

MALFATTI FRANCESCO . . . . . 910

MERENDA . . . . . 911

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 907, 909, 910, 911

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 911

PAG.

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) . . . . . 912

PRESIDENTE . . . . . 912, 913, 914

BONTADE MARGHERITA . . . . . 912

OLMINI . . . . . 913

**La seduta comincia alle 9,45.**

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadeo Aldo, Baldi Carlo, Biaggi Francantonio, Di Leo, Lettieri, Origlia.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Alini sostituisce il deputato Ceravolo per i provvedimenti nn. 3137, 4672, 3052-*B* e 4324 all'ordine del giorno della seduta odierna.

## Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il Sottosegretario Picardi, incaricato dal Ministro dell'industria di seguire l'*iter* delle proposte di legge concernenti la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, è impegnato al Senato, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito i provvedimenti nn. 3137, 4672, 3052-*B* e 4324.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

## Seguito della discussione della proposta di legge: Arnaud ed altri: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3137, d'iniziativa dei deputati Arnaud ed altri: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ».

Come i colleghi certamente ricordano, allorché la Commissione trattò in altra seduta questo argomento si trovò di fronte ad alcune riserve del Governo espresse dal Sottosegretario Malfatti circa la possibilità di rinvio per legge a disposizioni poste in essere da un Ente del tipo del Comitato elettrotecnico italiano e circa la formulazione degli articoli per quanto riguardava la terminologia e la nomenclatura.

Vorrei chiedere al Sottosegretario Malfatti se tali riserve sussistono.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le riserve e le preoccupazioni che ho espresso nella precedente seduta sono superate.

Rilevo soltanto che all'articolo 2 vi è un errore di stampa. Bisogna perciò correggere la parola « elettronico » in « elettrotecnico », come del resto risulta chiaro nella relazione che accompagna la proposta di legge, dove si parla di Comitato elettrotecnico italiano.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che nessuno chieda di parlare in sede di discussione generale, passiamo senz'altro all'esame degli articoli, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, tenendo conto della correzione di carattere materiale da apportarvi:

ART. 2.

« I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed

elettronici realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (4672).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi la discussione del disegno di legge n. 4672, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato: « Modificazioni dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato ».

Come i colleghi possono constatare stiamo adottando, per quanto possibile, il criterio di dare la precedenza ai provvedimenti già approvati dal Senato, al fine di portarli a compimento, almeno questi, prima della fine della legislatura.

Il relatore, onorevole Vittoria Titomanlio, ha facoltà di svolgere la relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. L'articolo 3 della legge in discussione, la 9 aprile 1931, n. 916, recita: « La denominazione di cioccolato è riservata al prodotto composto esclusivamente di cacao e zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao o di aromi. Il tenore in zucchero (saccarosio) non deve essere superiore al 65 per cento e quello della sostanza grassa (burro di cacao) non inferiore al 16 per cento. È tollerata la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio purché in misura non eccedente il 5 per cento della quantità di zucchero impiegata.

È permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal precedente comma.

Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazioni che indichino la natura dei costituenti, come ad esempio: cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolato alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffè, e simili. Il cioccolato di biscotto è permesso purché il biscotto sia intero o in pezzi.

È vietato l'uso dei semi comunque dannosi, quali ad esempio le noci di anacardio, ecc. ».

Che cos'è questo anacardio? Si tratta di un albero tropicale a tronco corto e grosso, che porta fiori in grappoli terminali. Il frutto o pomo che esso produce è il peduncolo del frutto straordinariamente ingrossato e divenuto carnoso: ha la forma e la grandezza di una pera, di colore giallo o rosso, a polpa succosa gradevolmente dolcigno-acidula, si mangia crudo o cotto e se ne prepara anche una bevanda fermentata. Ma il vero frutto, della grandezza di una castagna, attaccato in cima a quello, ha un guscio di natura cartilaginea, da cui si estrae un olio caustico per uso medicinale, che contiene una mandorla biancastra ricca di olio fine, ottima a mangiare. È appunto a questa noce che fa riferimento la legge in parola.

Data la natura del vegetale, la legge deve precisare alcuni elementi specifici, ad integrazione di quanto è descritto nel quarto comma dell'articolo 3 citato, ossia deve individuare l'uso esclusivo della mandorla biancastra interna che costituisce il seme sgusciato e decorticato, escludendo l'uso dannoso del peduncolo descritto.

Data l'esiguità, dal punto di vista legislativo, della modifica, la quale è indispensabile ed importante peraltro dal punto di vista igienico-sanitario, ritengo che l'articolo unico possa essere approvato.

Sono però vivamente preoccupata circa l'applicazione nei nostri giorni della legge n. 916, del 1931. Infatti, secondo l'articolo 12, a cui si riferisce pure l'articolo 5, per i contravventori delle disposizioni, le pene sono, direi, addirittura ridicole (a meno che non vi sia stata nel frattempo una modificazione dell'articolo). Ecco l'articolo 12:

« Chiunque pone in commercio i prodotti di cui alla presente legge senza le dichiarazioni o contro i divieti e le limitazioni previste nella legge stessa, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 2 mila.

Se sia omessa la sola dichiarazione sulle etichette, la pena della ammenda è da lire 50 a lire mille ».

L'articolo prosegue comminando per le varie ipotesi di reato o di infrazione sanzioni di analoga entità.

Qual'è quel fabbricante di cioccolato che potrebbe preoccuparsi di sanzioni siffatte?

Nel raccomandare pertanto l'approvazione del disegno di legge mi permetto di suggerire che vengano altresì adeguate al valore attuale della moneta, ove ciò non fosse già stato fatto

ma non mi sembra, le pene pecuniarie previste.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ringrazia la onorevole Titomanlio Vittoria per la precisa relazione ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno avendo chiesto di parlare la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti sugelati *(Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3052-*B*).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la discussione della proposta di legge n. 3052-*B*, di iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri, già approvata da questa Commissione e poi modificata dalla IX Commissione permanente del Senato: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati ».

Il relatore, onorevole Girardin, ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

GIRARDIN, *Relatore.* Il provvedimento ci viene ritrasmesso dal Senato con alcune modifiche di carattere formale, qualche aggiunta ed una modifica sostanziale.

All'articolo 1 vengono soppresse le parole « L'esercizio per », dicendo semplicemente e forse meglio: « La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, ecc. ».

Il Senato ha aggiunto all'articolo 1 questo secondo comma: « La vendita di carni surgelate è pure consentita negli esercizi abilitati nella vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171 ». Effettivamente è giusto che la vendita delle carni surgelate possa avvenire anche in questi esercizi.

All'articolo 2 il Senato ha introdotto una precisazione sul piano tecnico della accezione della denominazione « alimenti surgelati » che è senz'altro utile.

All'articolo 3 vi è un'altra modificazione formale: « Per ottenere la licenza » in luogo di « Per ottenere tale licenza ».

La modifica di carattere sostanziale è stata comunque apportata all'articolo 4. La nostra Commissione aveva disposto che con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della sanità, fossero predisposti: *a*) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2; *b*) i requisiti igienico-sanitari dei locali di vendita; *c*) le norme relative al controllo alla produzione e alla vendita. Il Senato ha eliminato il termine dei 180 giorni, aggiungendo tra le norme da stabilire dai due Ministeri come lettera *c*): « la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione dei singoli alimenti o gruppi di essi, prevedendo che quando un prodotto o un gruppo di prodotti richiedono una specifica velocità di raffreddamento, la durata del raffreddamento e la temperatura finale saranno precisate nella norma relativa al prodotto stesso », e, come lettera *e*): « le norme da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati ».

Non ho niente da dire su queste precisazioni tecniche. Osservo solo che dopo la soppressione del termine dei 180 giorni, siccome l'articolo 7 dice che le disposizioni della presente legge entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto all'articolo 4, se il Governo non emanasse il decreto, la legge non entrerebbe mai in vigore. Allo scopo pertanto di sollecitare il Governo a questo atto indispensabile ed urgente senza per altro rinviare il provvedimento al Senato, sarebbe opportuno che la Commissione approvasse un ordine del giorno, che mi incaricherò personalmente di redigere, in cui si faccia invito al Governo di rispettare il termine di 180 giorni per la compilazione del regolamento a partire dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale.*

All'articolo 5 il Senato ha introdotto alcune variazioni formali, per altro opportune per la chiarezza del testo.

Esprimo pertanto valutazione favorevole alle predette modificazioni, con la preghiera al Governo di accogliere l'ordine del giorno cui ho accennato.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

« L'esercizio per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentito a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la

vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presentelegge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente ».

La IX Commissione del Senato, lo ha così modificato:

ART. 1.

« La vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

La vendita di carni surgelate è pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Questa Commisione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

« La licenza di vendita è concessa per la unica voce " alimenti surgelati ", comprendente gli alimenti di cui all'elenco previsto all'articolo 4, che siano confezionati all'origine e conservati in regime di freddo, ad una temperatura costante uguale od inferiore ai meno 18° C., mantenuta fino al momento della vendita al consumatore ».

La IX Commissione del Senato, lo ha così modificato:

ART. 2.

« La licenza di vendita è concessa per l'unica voce " alimenti surgelati " comprendente gli alimenti in confezioni originali di cui all'elenco previsto all'articolo 4.

Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari in confezioni chiuse all'origine, che siano stati sottoposti ad un trattamento frigorifero tale da abbassare rapidamente la temperatura anche interna a non meno di 18 gradi centigradi sotto zero e che siano stati mantenuti a tale temperatura fino al momento della vendita al consumatore ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commisione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

« Per ottenere tale licenza di vendita per la voce " alimenti surgelati " il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

« Per ottenere la licenza di vendita per la voce « alimenti surgelati » il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commisisone del Senato.

(*È approvato*).

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

« Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, saranno stabiliti:

*a*) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;

*b*) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge la vendita di alimenti surgelati;

*c*) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati, nonché le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da iscrivere sulla confezione per la conservazione, la eventuale cottura e somministrazione ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

« Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, saranno stabiliti:

*a*) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;

*b*) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita di alimenti surgelati;

*c*) la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione dei singoli alimenti o gruppi di essi, prevedendo che quando un prodotto o un gruppo di prodotti richiedono una specifica velocità di raffreddamento, la durata del raffreddamento e la temperatura finale saranno precisati nella norma relativa al prodotto stesso;

*d*) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati; le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da indicare sulla confezione per la conservazione, l'eventuale cottura e somministrazione; nonché le norme relative ai tempi di conservazione degli alimenti stessi;

*e*) le norme da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

« Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a disporre un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore ai meno 18° C ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

« Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 6 non è stato modificato.

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

« Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4 ».

La IX Commissione, del Senato, lo ha così modificato:

ART. 7.

« Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4, contenente lo elenco degli alimenti surgelati ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commisione permanente Industria, nell'esaminare il disegno di legge n. 3052-*B*,

invita il Governo

ad emanare, entro 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 4 ».

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non è necessario porre in votazione l'ordine del giorno, fatto proprio nella sostanza dal Governo che ha dichiarato

di condividere in pieno questa preoccupazione. Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel suo complesso in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (4324).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al punto successivo la discussione del disegno di legge n. 4324: « Modificazioni all'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

Questo disegno di legge presenta affinità con le proposte di legge n. 2663, d'iniziativa dell'onorevole Dosi, e n. 4457, d'iniziativa dell'onorevole Pella ed altri, in quanto modifica disposizioni contenute nei medesimi articoli della legge n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica. A norma dell'articolo 133 del Regolamento si potrebbe proporre, almeno in prima istanza, all'abbinamento del disegno di legge alle proposte di legge. Come Presidente della Commissione devo far rilevare che il disegno di legge ci è assegnato in sede legislativa mentre le proposte di legge, presentate in diversi momenti, sono assegnate in sede referente, per cui, se si volesse accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento n. 4324 sarebbe forse meglio non procedere all'abbinamento.

Ovviamente la Commissione è sovrana su questo punto dell'abbinamento o meno. Anche gli uffici della Camera si sono pronunciati in tal senso. Prego il relatore, onorevole Biaggi Nullo, di voler preliminarmente chiarire la questione procedurale sulla quale la Commissione dovrà deliberare immediatamente.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. A mio avviso la discussione del disegno di legge potrebbe essere tenuta distinta da quella delle proposte di legge, poiché è vero che i provvedimenti riguardano lo stesso argomento collegato con l'acquisizione all'ENEL delle industrie di produzione di energia elettrica, ma per disposizioni normative totalmente diverse.

Infatti la proposta di legge Dosi n. 2663 modifica l'articolo 4 della legge n. 1643 e cerca di ovviare ad una situazione particolare creatasi con la recessione, al fine di evitare oneri a determinati autoproduttori di energia elettrica. Il provvedimento in sé sembra strettamente collegato ad una situazione contingente e quindi potrebbe formare oggetto di discussione ove si ripresentassero situazioni nuove che tuttavia si sono già verificate e che sono state superate.

Inoltre, mentre il provvedimento dal Governo tende a risolvere un problema di procedura, la proposta di legge Pella n. 4457 tende invece a entrare nel merito del problema delle liquidazioni, modificando i criteri con cui devono essere fatte le valutazioni relative alle imprese produttrici di energia elettrica, al fine di determinare l'indennizzo da offrire agli espropriati. Il disegno di legge, quindi, non ha niente a che vedere con i criteri di cui alla proposta di legge Pella, perché anche se venisse adottato il criterio suggerito da quella proposta di legge resterebbe sempre valida l'opportunità di accelerare la procedura in atto per determinare in maniera certa e definitiva l'indennità da dare agli espropriati. Ritengo quindi che il disegno di legge possa essere esaminato separatamente, senza con questo entrare nel merito dei concetti e dei criteri contenuti nella proposta di legge Pella.

Proporrei quindi che non si procedesse all'abbinamento, riservando ad una seduta successiva in sede referente l'esame delle proposte di legge.

CATALDO. Sono d'accordo con la proposta del relatore.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo anch'io con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di discutere immediatamente il disegno di legge n. 4324, senza procedere all'abbinamento con le proposte di legge nn. 4457 e 2663 rispettivamente di iniziativa dei deputati Pella e Dosi.

(*È approvata*).

L'onorevole Nullo Biaggi ha facoltà di svolgere la sua relazione di merito.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Al fine di rendere più rapida la procedura relativa alla definizione degli indennizzi da corrispondere alle aziende che producono energia elettrica e che quindi venivano espropriate per passare allo Stato, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, ha previsto, all'articolo 5 punto 5, la istituzione di un'apposita commissione la quale ha il compito di esaminare in sede amministrativa i ricorsi presentati. Veniva inoltre stabilito che non era possibile adire l'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa se prima non era stato presentato

ricorso amministrativo a detta commissione. Pertanto, in caso di disaccordo fra le parti, tale ricorso non era facoltativo, ma necessario e propedeutico, altrimenti non si sarebbe potuto ricorrere davanti all'autorità ordinaria. Lo stesso articolo 5 punto 5 fissa anche i criteri da seguire per determinare l'indennizzo, a seconda del tipo della società che gestiva l'impresa.

Un primo caso tipico riguarda le società per azioni ammesse alle quotazioni di borsa, per le quali l'indennizzo veniva fissato in una misura pari alla media dei valori del capitale della società, come risulta dai prezzi di compenso delle azioni nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1962.

Un secondo gruppo di aziende è rappresentato dalle società non contemplate nel caso precedente ma che sono tenute alla formazione del bilancio in base alla legge del 4 marzo 1958, n. 191 (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, non comprese fra le società anonime con capitale quotato in borsa): l'indennizzo per questa seconda categoria viene calcolato in base al capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, moltiplicato per certi coefficienti fissi determinati dalla comissione.

Un terzo gruppo è rappresentato da tutte le aziende a formula giuridica diversa dalle precedenti (società in accomandita semplice e ditte individuali e tutte le altre forme minori che operano nel campo dell'energia elettrica). Per questo gruppo di aziende la legge prevede che l'indennizzo venga calcolato in base ad una stima effettuata dagli Uffici tecnico-erariali competenti per territorio.

Il provvedimento in discussione si riferisce a questa terza categoria di imprese. Infatti, la realtà e la pratica hanno documentato che la commissione di cui al punto 5 dell'articolo 5 si è dimostrata utile ed opportuna soprattutto perché ha fornito un valido indirizzo giurisprudenziale che ha facilitato l'opera della autorità giudiziaria, mentre non ha forse assolto al compito che per il legislatore sembrava prevalente, quello cioè di fare risparmiare tempo e spese nella definizione delle controversie. Infatti tutte le decisioni emanate finora dalla commissione sono state impugnate dalla parte rimasta soccombente anche solo parzialmente. Possiamo a tal proposito ricordare che l'ENEL nel primo triennio di vita ha speso 2 miliardi per controversie di natura giudiziaria.

A tutt'oggi sono state definite buona parte delle liquidazioni spettanti alle società previste nei primi due commi ricordati. In particolare, sono state liquidate 26 aziende del primo gruppo (società per azioni). Per quanto riguarda invece le società del secondo gruppo, sono state liquidate 232 posizioni e restano da liquidare ancora 44 aziende fra le quali è compresa la stessa Terni.

Sta ora per iniziare la definizione delle altre posizioni da effettuarsi in base a stima (e sono le ultime che arrivano sul tappeto) che hanno richiesto un più lungo periodo di istruttoria. Data l'esperienza precedente, si deve pensare che anche tutte queste pratiche non verranno definite dalla commisione speciale ma verranno in gran parte impugnate.

Inoltre è molto probabile che, trattandosi di valutazioni a stima, nelle quali quindi i criteri tecnici seguiti sono sempre opinabili e discutibili, oltre che collegati a particolari situazioni ambientali, l'azione della commissione non potrà neppure servire a definire l'indirizzo giurisprudenziale che è stato tanto utile per le categorie succitate.

A tutt'oggi sono stati già presentati alla commissione 81 ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione dell'ENEL adottati sulla base della stima degli Uffici tecnico-erariali. Circa altre 500 liquidazioni sono in corso di definizione.

Tenuto conto di questa situazione è stato presentato il provvedimento sottoposto al nostro esame nell'interesse degli stessi aventi diritto all'indennizzo, per assicurare una più sollecita definizione delle eventuali controversie e per ridurre le spese. Viene infatti in questo modo eliminata la necessità di adire preliminarmente la commissione speciale e quindi viene superata l'operazione di stima che la commissione stessa deve fare effettuare per potersi pronunciare sulle valutazioni effettuate dagli Uffici tecnico-erariali.

L'articolo 1 prevede infatti che l'azione di ricorso per i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo determinato in base ai valori di stima possa essere immediatamente proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa, senza che sia più necessario effettuare prima il ricorso amministrativo previsto dal primo comma dell'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Con l'articolo 2 si consente anche a chi avesse già presentato ricorso presso la commissione di non attenderne l'esito, ma di iniziare l'azione presso gli organi della magistratura entro 60 giorni dall'entrata in vigore di questo provvedimento, allo scopo di parificare la situazione di tutti gli interessati.

Sarebbe forse opportuno specificare che i 60 giorni decorrono dal momento in cui l'interessato viene a conoscenza, tramite comunicazione del presidente della commissione speciale, che la commissione stessa non funziona più e quindi ocorre direttamente adire l'autorità giudiziaria.

Devo infine ricordare che lo stesso presidente della commissione speciale, un illustre magistrato del Consiglio di Stato, dottor Giuseppe D'Avino, al quale mi ero rivolto per avere orientamenti in ordine a questi problemi, in una sua lettera personale ha avuto la cortesia di comunicarmi testualmente: « Credo che questo sia un caso del tutto eccezionale di anticipata estinzione di un organo per iniziativa del suo stesso presidente, nello esclusivo interesse pubblico ». Questa dichiarazione è estremamente importante.

Si tratta quindi di un provvedimento che faciliterà senz'altro la soluzione di molti problemi ancora in sospeso e che meritano di essere definiti con una certa urgenza, prima cioè che la commissione abbia definitivamente deliberato in ordine ai ricorsi e quindi si vengano a determinare disparità di trattamento.

Riservandomi di fornire chiarimenti in ordine agli articoli (io stesso proporrò un emendamento all'articolo 2) raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno avendo chiesto di parlare, la dichiaro chiusa.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda in pieno con la relazione e le conclusioni dell'onorevole Biaggi Nullo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli, vorrei suggerire all'onorevole relatore di rendere meno ermetico e indecifrabile il titolo del disegno di legge. Ciò faciliterà la conoscenza del provvedimento da parte dei cittadini. Per chiarire il titolo della legge, si potrebbe far seguire al numero (1643) le parole: « istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ».

Poiché vedo che il rappresentante del Governo ed il relatore fanno segni di assenso, pongo in votazione questo emendamento, che modifica così il titolo: « Modificazioni dell'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ».

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione ».

BIAGGI NULLO, *Relatore.* Perché non sorgano poi altre complicazioni nell'interpretazione, propongo un emendamento diretto ad aggiungere al secondo rigo, dopo la parola « determinato », le parole « dall'Ente nazionale per l'energia elettrica », in modo che risulti chiaro che si tratta della cifra che verrà proposta dall'ENEL sulla base della stima effettuata.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo che risulta con l'emendamento testé approvato:

« Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa ».

Poiché il secondo comma dell'articolo 1 è immutato, pongo in votazione l'intero articolo nella sua nuova formulazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato

proposto il ricorso previsto dall'articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Nel corso della mia relazione ho prospettato la possibilità che la norma contenuta in questo articolo 2, la quale prevede che l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa da parte di chi abbia già presentato il ricorso deve essere direttamente esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non venga a conoscenza degli interessati, sicché coloro che hanno già in corso l'azione davanti alla commissione speciale potrebbero venirsi a trovare in una condizione di svantaggio rispetto a coloro che invece non hanno ancora presentato ricorso alla commissione e quindi adiscono direttamente l'autorità giudiziaria.

Mi rendo conto che l'ignoranza della legge non scusa nessuno; però mi chiedo, dal momento che lo stesso presidente della commissione speciale riconosce l'opportunità che quella commisione cessi di funzionare, se non sia il caso di esplicitare nel testo di questa legge che spetta al presidente della commissione di dare comunicazione ai ricorrenti, il cui ricorso è pendente, che l'organo da lui presieduto è decaduto, e che quindi essi, per tutelare i loro diritti, devono adire direttamente l'autorità giudiziaria amministrativa. Pertanto io proporrei di modificare la seconda parte dell'articolo 2 in questo senso:

« L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione che il presidente della commissione prevista dall'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, deve notificare ai ricorrenti ».

PRESIDENTE. Quello della notifica è un obbligo già esistente?

BIAGGI NULLO, *Relatore*. È un obbligo nuovo.

PRESIDENTE. Allora, se si istituisce un obbligo nuovo, è meglio forse dire che la comunicazione deve essere notificata e che da quella data decorrono i 60 giorni; altrimenti quel « deve » può sembrare alludere ad un obbligo già esistente.

MALFATTI FRANCESCO. Piuttosto che adoperare una formula così drastica e dura come quella suggerita dal relatore: « deve », io proporrei di dire: « il presidente è tenuto a comunicare ecc. ».

HELFER. Si potrebbe fare un'aggiunta al comma unico e così la nuova disposizione risulterebbe autonoma.

COLLEONI. O anche un articolo aggiuntivo.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Si potrebbe allora lasciare invariato l'articolo 2 e aggiungere un articolo 3 in cui si dica che il presidente della commissione è tenuto a dare comunicazione agli interessati della soppressione della commissione stessa.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È vero che l'ignoranza della legge non giustifica il cittadino, il quale deve presumersi conosca sempre la legge; però nel momento in cui innoviamo la legge n. 1643, può accadere che colui il quale in applicazione appunto della procedura stabilita da tale legge fondamentale abbia pendente di fronte alla commissione il proprio ricorso, ignora che la commissione viene soppressa con la legge adesso in discussione e che egli ha 60 giorni dall'entrata in vigore di questa stessa legge per ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa; in concreto può accadere che egli venga domani a trovarsi di fronte ad una liquidazione la quale, proprio in conseguenza della procedura nuova, sia diversa rispetto a quella ottenuta da ipotetici terzi nella sua identica situazione ma che abbiano seguito la procedura diversa.

Ad impedire questo fatto, per cui al limite si potrebbe addirittura eccepire sulla costituzionalità della legge, perché essa crea in sostanza rispetto all'unità di indennizzo una diversa valutazione nei casi concreti, sia pure per questa eventuale negligenza dell'interessato nel non conoscere la normativa in vigore, si pensa di fare riferimento alla comunicazione che il presidente della commissione liquidata dovrebbe effettuare all'interessato precisando il termine dei 60 giorni. Cioè il presidente della commissione dovrebbe avvertire l'interessato che la commissione da lui presieduta cessa di funzionare, e che di conseguenza egli ha 60 giorni di tempo per ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria. Quindi il presidente deve – ecco la preoccupazione dell'onorevole Malfatti rispetto a quell'impegnativo « deve » – comunicare questa nuova procedura all'interessato, e dal momento della comunicazione decorrono i 60 giorni per ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

PRESIDENTE. In effetti è un caso da norma transitoria.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Tutto l'articolo 2 è una norma transitoria, perché all'articolo 1 si regola in forma diversa la materia, mentre all'articolo 2 ci si preoccupa di quei casi che sono pendenti di fronte alla commissione che viene soppressa. Io suggerirei questa formula: « L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di apposita comunicazione che sarà fatta al ricorrente dal presidente della commissione di cui all'articolo 5, n. 5, della legge n. 1643 ».

HELFER. Sarebbe opportuno precisare che la comunicazione deve essere fatta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge.

MERENDA. A mio avviso, anche per una questione di estetica legislativa, basterebbe dire che la comunicazione sarà effettuata senza indicarne il destinatario.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Lo scrupolo dell'onorevole Merenda è giusto; però possiamo avere un ulteriore scrupolo, quello cioè che il presidente della commissione, qualora il legislatore non dia una indicazione specifica, possa fare una comunicazione di carattere generale, per cui si ricade nella possibilità che l'interessato ignori la nuova disposizione.

Quindi deve trattarsi, perché sia efficace, di una comunicazione al ricorrente, a una determinata persona insomma, non di un comunicato a stampa o di una comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale.*

BIAGGI NULLO, *Relatore.* Penso che potremmo lasciare l'articolo 2 così com'è e presentare invece un ordine del giorno in cui si invita il Ministero dell'industria a dare disposizione al presidente della commissione perché provveda ad avvisare gli interessati: in questo modo il problema si risolve in via amministrativa, non per legge.

PRESIDENTE. La soluzione proposta dal relatore mi sembra la migliore, per cui lo prego di formulare questo ordine del giorno in cui si invita il Governo ad impartire disposizioni affinché ai ricorrenti sia data tempestiva comunicazione del mutamento di procedura, in modo che essi possano valersi della nuova norma approvata.

Gli emendamenti presentati in forma del resto solo indicativa dal rappresentante del Governo e dal relatore s'intendono assorbiti.

Il testo dell'ordine del giorno potrebbe essere il seguente:

« La XII Commissione Industria,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4324,

invita il Governo

a dare disposizioni perché ai titolari di ricorsi pendenti davanti alla commissione di cui all'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia data tempestiva comunicazione di quanto disposto dalla presente legge ».

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dichiaro di accettare questo ordine del giorno nel senso da me già chiarito e cioè in sostituzione dell'emendamento Biaggi Nullo di analogo contenuto e dichiarato assorbito.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge di cui ho dato precedente lettura.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato nel suo complesso, unitamente agli altri, immediatamente, a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modificazioni dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato » (4672):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 22 |
| Voti contrari | 5 |

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Modificazioni dell'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 » (4324), modificato nel nuovo titolo: « Modificazioni dell'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) »:

Presenti e votanti . . . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . 27
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

ARNAUD ed altri: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici » (3137):

Presenti e votanti . . . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . 20
Voti contrari . . . . 7

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

CERVONE e LETTIERI: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (3052-*B*):

Presenti e votanti . . . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . 26
voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alesi, Alini, Amasio, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Vagno, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Piccinelli, Righetti, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

*Sono in congedo:*

Amadeo Aldo, Baldi Carlo, Biaggi Francantonio, Di Leo, Lettieri, Origlia.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); Curti Aurelio e Agosta: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328); Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539); Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge: Servello ed altri n. 199, Curti Aurelio e Agosta n. 328, Armato ed altri n. 539, e Santi n. 788 sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

Come la Commissione ricorda, in una precedente seduta è stata conclusa la discussione generale sul testo unificato predisposto dal relatore Baldani Guerra.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

La onorevole Margherita Bontade ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

Sostituire il comma primo con il seguente: « In ogni città capoluogo di provincia viene istituito un albo provinciale per gli agenti ed i rappresentanti di commercio ».

BONTADE MARGHERITA. I miei emendamenti formano sistema fra loro. Signor Presidente, mi consente di illustrarli in blocco?

PRESIDENTE. Veramente questa procedura è inconsueta e poi le ricordo che lei ha già parlato in sede di discussione generale. Tuttavia, anche perché il rappresentante del Governo insiste che per oggi non si arrivi a deliberazioni su questo argomento, le do la parola sul complesso dei suoi emendamenti.

BONTADE MARGHERITA. I miei emendamenti s'incentrano sul concetto di dare maggiore autonomia alla categoria per le funzioni relative alla formazoine e alla custodia dell'albo, in ossequio allo spirito della Costituzione che sancisce la libertà di associazione.

Come ebbi a dire nel corso della discussione generale, io propongo degli emendamenti senza volervi insistere a tutti i costi, ritirandoli se mi accorgo che la valutazione dei commissari su di essi non è concorde, purché si riesca ad ottenere l'albo, e si risolva così un problema che si trascina da anni sulla base di un riconoscimento che consenta almeno una sistemazione di carattere morale alla categoria.

Se l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 1 non sarà accettato, decadono automaticamente gli altri due miei emendamenti al primo e al secondo comma dell'articolo 3, relativi allo stesso principio: quello cioè di disancorare l'albo dalla Camera di commercio, costituire una commissione libera e indipendente e con sede propria.

Articolo 4: propongo la sostituzione dell'intero articolo onde formare una commissione eletta quanto più possibile democraticamente. Su questo articolo sostitutivo mi permetterò di insistere. Sarebbe opportuno procedere per elezione diretta alla nomina delle cariche, come si fa per altre categorie professionali. Se non si vogliono fare elezioni di

primo grado, anche per economia di spesa, si potrebbero utilizzare i membri eletti alle assemblee dei delegati per le Casse mutue commercianti, in quanto i rappresentanti e agenti di commercio ne fanno già parte come categoria assimilata. Tenendo però presente che i rappresentanti iscritti non corrispondono per intero ai rappresentanti delle varie province in quanto il limite di 3 milioni di reddito imponibile vincola tali iscrizioni, al fine di trovare un correttivo, le organizzazioni nazionali che hanno sottoscritto gli accordi economici di categoria dovrebbero fornire una terna di nomi fra i quali eleggere i propri rappresentanti in seno alle commissioni provinciali. (Mi risulta che le organizzazioni nazionali a sottoscrivere gli accordi economici sono sei, con denominazioni di varie sigle: FENARC, FIARVEP, FISASCA, UIARVEP, USARCI, USIRAC).

Si eleva il numero di sei membri, indicato nell'articolo 4, a nove membri per poter procedere più agevolmente alle elezioni del presidente, del vicepresidente e del segretario della commissione.

Oltre ai membri eletti è necessario che vi sia pure un delegato nominato dalla Camera di commercio in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed un delegato nominato dall'Ufficio provinciale del lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ragioni di competenza nelle questioni che riguardano i rapporti di lavoro.

All'articolo 5 non ho presentato emendamenti. Ho però delle osservazioni da fare. Se per le ditte mandanti si riconosce l'opportunità di dare l'incarico di rappresentante saltuario o stabile ad un proprio viaggiatore o piazzista, pare però opportuno che la documentazione per ottenere l'iscrizione all'albo non venga limitata alla sola lettera d'incarico. Anche per detti viaggiatori e piazzisti, al fine di ottenere l'iscrizione all'albo, dovrà essere richiesta tutta la documentazione prevista dall'articolo 5. Così a me pare.

Articolo 6: se sono accettati i miei precedenti emendamenti, per analogia si pone anche il mio emendamento all'articolo 6.

Sull'articolo 8 ho presentato un articolo sostitutivo per arrivare, come ho detto, alla maggiore democrazia possibile nelle cariche.

PRESIDENTE. Il collega Olmini mi chiede la parola perché intende parlare sull'articolo 1.

OLMINI. Infatti, signor Presidente, si tratta di una questione per così dire preliminare. Gli emendamenti da noi presentati si fondano su due criteri generali. Il primo criterio è che le commissioni per la costituzione e la gestione dell'albo non devono essere provinciali, bensì regionali, tenendo conto che ciò risponde meglio all'esigenza di avere gli albi completi secondo la struttura regionale, dato che in molte province gli agenti sono certamente pochi e sarebbe quindi pressoché inutile l'albo provinciale.

Di conseguenza, agli articoli 1 e 3, anche coi successivi nostri emendamenti, laddove si parla di Camere di commercio e albi provinciali l'espressione sostitutiva è quella di « albo regionale » presso la Camera di commercio della città capoluogo di regione.

Il secondo criterio generale cui si ispirano i nostri emendamenti riguarda la nomina dei dirigenti dell'albo. Riteniamo utile e indispensabile che i dirigenti dell'albo, cioè la commissione che deve tenere e gestire l'albo – sia centrale che regionale – devono essere eletti, e non nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali. Questo nostro intendimento corrisponde ad un criterio democratico e di maggiore autonomia della categoria, mentre invece nel testo unificato proposto dal relatore Baldani Guerra le commissioni sarebbero ancora nominate dal prefetto.

Con l'emendamento da noi presentato all'articolo 10, si prevede una fase transitoria per la prima formazione degli albi, con commissioni provvisorie, rispettivamente regionale e centrale, di cui la prima è nominata dal prefetto e la seconda (commissione centrale che decide sui ricorsi) nominata dal Ministro dell'industria e commercio. Conclusa questa prima fase transitoria, si dovrebbe poi passare alla elezione diretta fra gli iscritti all'albo.

In base ai criteri già detti che ci hanno ispirato gli emendamenti, all'aritcolo 1 il nostro emendamento prevede che al primo comma si specifichi: « Camera di commercio presso il capoluogo di regione »; e analoga modifica proponiamo all'articolo 3.

Poiché proponiamo la formazione di commissioni regionali, anche il nostro emendamento all'articolo 4 viene modificato da un subemendamento in tal senso. Prevediamo inoltre la elezione diretta da parte degli iscritti all'albo, nonché la presenza di un delegato alla Camera di commercio.

All'articolo 8, per quanto riguarda la commissione centrale, prevediamo una identica elezione da parte dei membri delle commissioni regionali. Presentiamo pertanto un subemendamento al nostro emendamento al-

l'articolo 8, inteso a sostituire l'espressione « commissione provinciale » con quella di « commissione regionale », nella quale prevediamo anche un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero. Noi modifichiamo sia per la commissione regionale sia per la commissione centrale anche il numero dei membri, portandoli rispettivamente da 6 a 10 per le commissioni regionali e a 19, più i rappresentanti dei due ministeri, per la commissione centrale.

All'articolo 9 abbiamo presentato un emendamento interamente sostitutivo che modifica le pene previste per chi viola la legge. Noi facciamo una distinzione, stabilendo una pena maggiore per la trasgressione da parte delle ditte e una pena minore per coloro che esercitano la professione senza essere iscritti all'albo. In questo caso prevediamo un'ammenda che va dalle 25.000 alle 250.000 lire; per le ditte la violazione della legge è punita con una ammenda maggiore.

All'articolo 10 abbiamo proposto un emendamento sostitutivo del primo comma, prevedendo, come dicevo, l'istituzione delle commissioni regionali provvisorie e della commissione centrale provvisoria, che dovrebbero predisporre e gestire l'albo nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge. Dopo questo periodo di tempo scatta il meccanismo della elezione diretta.

PRESIDENTE. A questo punto credo che possiamo rinviare il seguito della discussione sul testo unificato ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 11,25.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO